



Circolare n. 21/2013-

Lancenigo, 18 ottobre 2013--

Legale - Fiscale - Societario

SER.COOP.DE.

Servizi alla Cooperazione Delegati - soc. coop.

Unicaf

Centro di assistenza fiscale e normativa
del sistema Confcooperative

Modello di comunicazione polivalente delle operazioni iva SPESOMETRO

L'art. 21 D.L. 78/2010 ha previsto l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini iva, assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 3.600,00, comprensivo di iva.

Non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria.

Le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei paesi black list, sono comunicate in separata sezione del modello (quadro BL).

Gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino sono esclusivamente comunicate utilizzando l'apposito quadro SE.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi iva, che effettuano operazioni rilevanti ai fini iva. Nell'ipotesi di operazioni straordinarie o di trasformazione che comporti l'estinzione del soggetto, il subentrante ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i contribuenti minimi e gli Enti ed organi della Pubblica Amministrazione.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Sono oggetto della comunicazione tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Sono, inoltre, oggetto della comunicazione tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, purchè di importo pari o superiore a € 3.600,00 al lordo dell'iva.

Casi particolari

- **CONTABILITA' SEPARATA** (art. 36 DPR 633/73): la fattura del fornitore che contiene costi promiscui, riferibili ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorchè possa dare luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico.
- **PASSAGGI INTERNI DI BENI TRA ATTIVITA' SEPARATE**: non occorre indicare nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell'art. 36 DPR 633/73.
- **SCHEDA CARBURANTI**: per i casi in cui permane la tenuta della scheda carburante, il soggetto obbligato può riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.
- **REVERSE CHARGE**: le operazioni da comunicare sono solo quelle relative alle fattispecie di cui all'art. 17 cc. 5 e 6 DPR 633/73 (acquisto di materiale d'oro e argento e prestazioni rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all'art. 74 cc. 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi).

OPERAZIONI ESCLUSE

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- Le operazioni soggette a bolletta doganale (importazioni ed esportazioni, di cui all'art. 8 c.1 lett. A) e b) DPR 633/73);
- Le operazioni effettuate in ambito comunitario, per le quali vige l'obbligo di predisposizione del modello intrastat;
- Le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (es: energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);
- Le operazioni di importo pari o superiore a € 3.600,00 effettuate nei confronti di privati, non documentate da fattura, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
- Le operazioni finanziarie esenti da iva ai sensi dell'art. 10 DPR 633/73.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o aggregata.

Sussiste l'obbligo della forma analitica qualora debbano essere comunicate:

- acquisti da operatori economici sanmarinesi;
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli di cui all'art. 34 c.6 DPR 633/72;ùacquisto di beni e servizi legati al turismo.

TERMINE DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

Per la comunicazione dei dati relativi all'anno 2012, il termine è:

- il 12 novembre 2013, per i contribuenti con liquidazione iva mensile;
- il 21 novembre 2013, per gli altri contribuenti.

A regime:

- il 10 aprile dell'anno successivo, per i contribuenti con liquidazione iva mensile;
- il 20 aprile dell'anno successivo, per gli altri contribuenti.